

prelievo d'acqua, erano stati domandati ad una società, con due separati provvedimenti, dalla Regione il pagamento di maggiori canoni di derivazione idroelettrica e dal gestore del servizio energetico la restituzione delle incentivazioni accordate. La S.C., nell'enunciare il summenzionato principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla controversia riguardante la richiesta di rimborso delle somme a titolo di incentivazione (Cass., S.U., 26150/2017).

8. IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE (ART. 41 C.P.C.).

Il regolamento di giurisdizione, art. 41 c.p.c., che **non è mezzo di impugnazione**, è uno strumento con il quale la parte richiede la definizione della questione di giurisdizione tramite ricorso alla Corte di Cassazione a sezioni unite.

Disciplina:

- Il regolamento, quale mezzo di risoluzione delle questioni di giurisdizione in via preventiva, può essere utilizzato **solo finché non sia intervenuta una decisione di merito** (la giurisprudenza interpreta tale presupposto in senso estensivo, ricomprendendovi anche una decisione di rito, eventualmente sulla giurisdizione). La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall'art. 41, 1° co., opera solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche di un lodo pronunciato da arbitri stranieri, atteso che la condizione di esperibilità posta dalla menzionata disposizione è relazionata alla pendenza del giudizio di merito, da intendersi quale giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento (Cass., S.U., 14649/2017)
- L'istanza di regolamento può essere proposta da ciascuna parte con **ricorso a norma degli artt. 364 ss. c.p.c.** (si tratta del ricorso per cassazione, per il quale v. *infra*, cap. XIII, par. 16).
- Come di recente ribadito da Cass. civ., Sez. un., 3569/2016, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto solo per i casi di difetto di giurisdizione contemplati dall'art. 37 comma 1, c.p.c. (difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali), nonché dal previgente comma 2 del medesimo articolo (difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero): trattandosi di

istituto di natura straordinaria ed eccezionale, lo stesso è quindi inammissibile ove proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, da parte di convenuti nella causa di merito residenti e domiciliati in Italia. In questi casi, ogni eventuale questione di giurisdizione può e deve essere scrutinata dal giudice di merito e può essere oggetto di impugnazione ordinaria.

- L'istanza non introduce un nuovo grado di giudizio, ma solo una **parentesi – disciplinata dall'art. 367 c.p.c. – all'interno del giudizio di primo grado.**
- Al fine di evitare l'uso strumentale e dilatorio dell'istituto, l'istanza **non produce automaticamente la sospensione del processo** (per la definizione di sospensione del processo, v. *infra*, cap. XI, par. 2); possono, quindi, verificarsi **due ipotesi**:
 - **sospensione del processo**, qualora l'istanza non sia ritenuta dal giudice di merito innanzi al quale pende la causa manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione non sia manifestamente infondata; il processo dovrà poi essere riassunto nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza (art. 367, co. 2, c.p.c.)
 - **prosecuzione del processo e contemporaneo svolgimento del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione**, qualora l'istanza sia manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione sia manifestamente infondata; nel caso in cui la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, l'ordinanza integrerà la sentenza di merito, mentre, nel caso in cui sia dichiarato il difetto di giurisdizione, la pronuncia della Corte avrà efficacia caducatoria della sentenza di merito.
- La **Corte di Cassazione** decide sulla questione a **sezioni unite con ordinanza.**
- Il **provvedimento** della Corte è **vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.**
- La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione qualora, nel corso del giudizio di primo grado, il giudice abbia statuito negativamente sull'eccezione di

difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni, atteso che un tale provvedimento ha natura meramente ordinatoria e, pertanto, non preclude la proposizione del regolamento suddetto (Cass., S.U. 4219/2017)

- È bene tuttavia precisare che la Corte di Cassazione a sezioni unite (C., S.U., 6929/2018) con riguardo agli intervenuti, ha affermato che l'ordinanza passata in giudicato, resa all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione e adottata in un giudizio in cui le cause sono inscindibili (perché le domande sono avvinte da un legame di connessione teleologica o dall'identità della *causa petendi*), è irretrattabile per tutti coloro che sono stati parti nel processo nel quale è intervenuta, i quali sono litisconsorti necessari nel procedimento *ex art. 41*, ma non vincola anche coloro che sono intervenuti nel medesimo giudizio dopo la formazione del giudicato, che, pertanto, a differenza dei primi, possono ancora sollevare la questione di giurisdizione, anche facendo valere il successivo mutamento di giurisprudenza sulla materia.
- La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall'art. 41, 1 comma – che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta in decisione – non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell'art. 367, posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione (C. S. U., 2144/2018).

8.1 Il regolamento di giurisdizione straordinario (art. 41, co. 2, c.p.c.).

Il regolamento di giurisdizione straordinario consiste in uno **strumento predisposto in favore della P.A. che non sia parte in causa** ed è finalizzato a far valere l'**assoluta mancanza di potere giurisdizionale**; per tale motivo, è **attivabile in ogni stato e grado del processo e finché la questione di giurisdizione non sia definita con sentenza passata in giudicato**. La richiesta viene effettuata dal **prefetto** tramite **decreto motivato notificato alle parti** e al Pubblico Ministero ed il **giudice** dinanzi al quale pende la causa **sospende**, con decreto, **il processo** (art. 368 c.p.c.). La Corte di Cassazione viene quindi adita con ricorso a cura della parte più diligente.

In cosa consiste il principio di Regolamento preventivo di giurisdizione

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della p.a. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione (C., S.U., 13639/2011). Di opposto avviso più di recente (C. S.U., 4235/2018), secondo cui detto regolamento deve ritenersi ammissibile anche in un giudizio che si svolga tra privati, in quanto ciò che deve essere esaminato al fine di verificare se il ricorso sia proponibile è se il *petitum* e la *causa petendi*, così come prospettate in giudizio, possano, effettivamente ed in concreto, porre il dubbio sulla giurisdizione.

Regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio amministrativo

La Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite (C.S.U. 4899/2018) ha affermato che il regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio amministrativo può essere proposto anche con ricorso notificato prima dell'udienza di discussione, essendo tale udienza indefettibile nell'ambito del procedimento decisorio regolato dall'art. 73 c.p.a., né la notificazione del ricorso può ritenersi preclusa nell'ultimo termine previsto da detta norma per il deposito di memorie e repliche, che non si notificano.

Cosa si intende per translatio iudicii?

La *translatio iudicii* costituisce un meccanismo processuale destinato ad operare nell'ipotesi in cui venga riscontrato un difetto di giurisdizione, per consentire la perseguibilità del giudizio nel passaggio dal giudice che ha negato la giurisdizione al giudice che ne è fornito. Prima della l. n. 69/2009, tale meccanismo era previsto in verità solo per l'ipotesi del **difetto di competenza**, con la conseguenza che, in caso di **difetto di giurisdizione**, il giudizio avrebbe dovuto essere iniziato *ex novo* dinanzi al giudice fornito di giurisdizione, restando a carico della parte l'eventuale decorrenza di termini di prescrizione